

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 1 marzo 2010

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

(società di diritto olandese)

(in qualità di Emittente)

BNP Paribas

(società di diritto francese)

(in qualità di Garante)

Programma di Warrant e Certificate

Fino a 300.000 *Certificates* "Athena Double Chance Worst of" (Euro) Quanto legati a 2 Indici (l'Indice S&P500® e l'Indice Dow Jones Eurostoxx50®) con liquidazione il 8 aprile 2013

Codice ISIN: NL0009329838

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(in qualità di Manager)

I *Certificates* sono offerti al pubblico in Italia dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2010

Il Prospetto di Base a cui si fa riferimento di seguito (come completato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato predisposto sulla base del fatto che, fatta eccezione per quanto previsto al seguente sotto-paragrafo (ii), ogni offerta di *Certificates* in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo che ha attuato la Direttiva Prospetti (2003/71/EC) (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata ai sensi di una esenzione prevista dalla Direttiva Prospetti, come attuata in tale Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta dei *Certificates*. Pertanto, ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei *Certificates* può farlo esclusivamente:

- (i) in circostanze in cui non sorge l'obbligo per l'Emittente o per qualsiasi Manager di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti o di

supplementare un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; o

- (ii) in quelle giurisdizioni indicate al Paragrafo 65 della Parte A che segue, posto che tale persona sia una delle persone indicate nel Paragrafo 65 della Parte A che segue e che tale offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta ivi indicato.

Né l'Emittente né alcuno dei Manager ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di *Certificates* in alcuna altra circostanza.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni di cui al Prospetto di Base datato 4 giugno 2009, al Primo Supplemento al Prospetto di Base del 13 agosto 2009, al Secondo Supplemento al Prospetto di Base del 12 ottobre 2009 e al Terzo Supplemento al Prospetto di Base del 17 novembre 2009 che congiuntamente costituiscono un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la **Direttiva Prospetti**). Il Prospetto di Base del 4 giugno 2009, il Primo Supplemento al Prospetto di Base del 13 agosto 2009, il Secondo Supplemento al Prospetto di Base del 12 ottobre 2009 e il Terzo Supplemento al Prospetto di Base del 17 novembre 2009, sono stati passaportati in Italia in conformità all'Articolo 18 della Direttiva sui Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei *Certificates* qui descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base, come supplementato. Le informazioni complete su BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (**l'Emittente**), nonché sull'offerta dei *Certificates* sono ricavabili solo sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Il Prospetto di Base e relativi supplementi al Prospetto di Base sono disponibili per la consultazione presso il sito internet dell'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (***Autoriteit Financiële Markten - AFM***) www.afm.nl, e copie possono essere ottenute gratuitamente presso BNP Paribas Securities Services, filiale di Milano, Via Ansperto, 5-20123, Milano, Italia.

Nel presente documento, qualsiasi riferimento numerico alle Condizioni è fatto al regolamento delle rilevanti serie di *Certificates* e i termini e le espressioni definiti nel predetto regolamento avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, in quanto si riferiscano ai medesimi *Certificates* e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.

Le presenti Condizioni Definitive riguardano le serie di *Certificates* indicate al paragrafo "Disposizioni Generali relative ad ogni Serie" che segue. Nel presente documento, con "*Certificates*" si intende fare riferimento ai *Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive. Pertanto, ogni riferimento a "*Certificate*" deve essere interpretato di conseguenza.

A seguito della pubblicazione dei risultati annuali relativi a BNP Paribas SA, verrà preparato un nuovo Supplemento.

Tale Supplemento, una volta debitamente approvato e passaportato in Italia, potrà essere scaricato dal seguente sito internet: <http://www.prodottidiborsa.com>.

- 1 Emittente: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
- 2 Garante: BNP Paribas

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER OGNI SERIE						
Numero di serie	N. di <i>Certificates</i> emessi	N. di <i>Certificates</i>	Codice ISIN	<i>Common Code</i>	Prezzo di emissione per <i>Certificate</i>	Data di Liquidazione :
CE0662UR	Fino a 300.000	Fino a 300.000	NL0009329838	049001819	EUR 100	8 aprile 2013

La Data di Liquidazione sarà soggetta a rettifica ai sensi della *Following Business Day Convention*.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ad ogni Serie di *Certificates* si applicano le seguenti condizioni:

3. Data di *Trade*: 31 marzo 2010.
4. Data di Emissione: 7 aprile 2010.
5. Consolidamento: Non applicabile.
6. Tipo di *Certificates*:
 (a) I *Certificates* sono *Index Certificates*.
 (b) I *Certificates* sono "Athena Double Chance Worst of" Euro Quanto *Certificates*.

L'Esercizio Automatico si applica alla Data di Esercizio.

La **Data di Esercizio** è il 2 aprile 2013 o, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Alla Data di Esercizio si applicheranno i medesimi aggiustamenti applicabili alla Data di Valutazione del Rimborso. Ai fini di Borsa Italiana, la Data di Esercizio deve considerarsi la data di scadenza dei *Certificates*, ovvero la data in cui i *Certificates* scadono.

Si applicano le previsioni dell'*Annex 1 (Ulteriori termini e condizioni per i Certificates su Indici)*

7.	Forma dei <i>Certificates</i> :	Certificati italiani dematerializzati.
8.	Centro(i) del Giorno Lavorativo (<i>Business Day Center</i>):	Il Centro del Giorno Lavorativo applicabile ai fini della definizione di "Giorno Lavorativo" di cui alla Condizione 4 è TARGET.
9.	Liquidazione:	La liquidazione avverrà mediante pagamento in contanti (<i>Certificates con pagamento in contanti</i>).
10.	Variazione della modalità di Liquidazione:	
	(a) Opzione dell'Emittente di variare la liquidazione:	L'Emittente non ha la possibilità di variare la liquidazione con riferimento ai <i>Certificates</i> .
	(b) Variazione della Liquidazione per i <i>Physical Delivery Certificates</i>	Non applicabile
11.	<i>Asset(s)</i> Rilevanti:	Non applicabile.
12.	Diritti:	Non applicabile.
13.	<i>Certificates</i> a Pagamento Rateale:	I <i>Certificates</i> non sono <i>Certificates</i> a Pagamento Rateale.
14.	<i>Certificates</i> a Pagamento Parziale:	I <i>Certificates</i> non sono <i>Certificates</i> a Pagamento Parziale.
15.	Tasso di Cambio:	Non applicabile.
16.	Valuta di Liquidazione:	La valuta di liquidazione per il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti è l'Euro (" EUR ").
17.	Ammontare Nozionale di ciascun <i>Certificate</i> :	EUR 100.
18.	Sindacazione:	I <i>Certificates</i> saranno distribuiti su base non sindacata.
19.	Taglio Minimo di Negoziazione:	Il taglio minimo di negoziazione sarà stabilito dalla Borsa Italiana con l'avviso che comunica il primo giorno di negoziazioni.
20.	Agente Principale per i <i>Certificates</i> :	BNP Paribas Securities Services, Milano.
21.	Agente di Calcolo	BNP Paribas Arbitrage SNC, 8 rue de Sofia, 75018 Parigi, Francia.
22.	Legge Applicabile:	Legge inglese.

23. Condizioni speciali o altre modifiche al Regolamento

Lotto minimo di esercizio dei Certificates: il numero minimo di *Certificates* che possono essere esercitati dal Titolare è (1) un *Certificate*, e per multipli di (1) un *Certificate*.

Il **Codice di Negoziazione** di Borsa Italiana è **P29838**.

Condizione 7(E) –Diritti dei Titolari e Calcoli

Quanto segue si intenderà aggiunto alla fine del primo paragrafo della Condizione 7(E)(Diritti dei Titolari e Calcoli):

“a meno che tali errori od omissioni siano dovuti al proprio dolo o colpa grave”.

Condizione 8 (Illegittimità e Forza Maggiore):

Quanto segue si intenderà eliminato dalla Condizione 8 (Illegittimità e Forza Maggiore):

“meno il costo per l’Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti (salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive rilevanti)”.

Condizione 14 –Sostituzione dell’Emittente o del Garante

La Condizione 14 (B) si intenderà eliminata e sostituita da quanto segue:

“Ove l’Emittente sia BNPP B.V., BNP o ogni società che l’abbia precedentemente sostituita, nella propria qualità di garante, non potrà essere sostituita da alcun diverso soggetto”.

Condizione 16 –Ulteriori Eventi di Turbativa

Quanto segue si intenderà eliminato dalla Condizione 16 (Ulteriori Eventi di Turbativa) (C) (ii) (iii):

"meno il costo per l’Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti (salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive rilevanti)".

Quanto segue si intenderà aggiunto al termine della Condizione 16 (Ulteriori Eventi di Turbativa) (C):

"L’Agente per il Calcolo apporgerà qualsiasi modifica ai termini dei *Certificates* che ritenga opportuna al fine di preservare l’equivalenza economica delle obbligazioni dell’Emittente ai sensi dei *Certificates*".

Allegato 1 (3) (B)

Il paragrafo (i) bis si intenderà aggiunto tra il punto (i) ed il punto (ii):

"L’Agente per il Calcolo dovrà sostituire l’Indice con un nuovo

Indice simile, moltiplicato, se del caso, da un coefficiente di correlazione che permetta di garantire la continuità dell'andamento dell'asset sottostante dei *Certificates*".

Quanto segue si intenderà eliminato dal paragrafo (ii) e (iii):

"meno il costo per l'Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti".

La seguente frase si intenderà aggiunta alla fine del paragrafo I (3) (B):

"L'Agente per il Calcolo apporterà qualsiasi modifica ai termini dei *Certificates* che ritenga opportuna al fine di preservare l'equivalenza economica delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei *Certificates*".

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PRODOTTO

24. **Certificates legati ad Indici:** **Applicabile.**
- (i) Indice/Paniere di Indici/Sponsor dell'Indice:** **I *Certificates* sono legati ai seguenti Indici (gli Indici, ciascuno un Indiceⁱ o il Sottostanteⁱ) come dalla tabella che segue:**

i	Indiceⁱ	Codice Reuters	Codice Bloomberg	Sponsor dell'Indice	Valuta dell'Indice
1	S&P 500 [®] Index	.SPX	SPX	Standard and Poor's	USD
2	Dow Jones Eurostoxx 50 [®] Index	.STOXX50E	SX5E	Stoxx Limited	EUR

- (b) Valuta dell'Indice: Si veda la tabella precedente. A fini di chiarezza i *Certificates* sono Quanto *Certificates*.
- (c) Borsa(e): La o le Borse Valori del caso, in relazione a ciascun titolo componente dell'Indice Sottostante (ognuno, un **Titolo Componente**) sono la o le principali borse valori nelle quali tale Titolo Componente è principalmente negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo.
- (d) Borsa(e) Correlata: Tutte le Borse.
- (e) Giorno Lavorativo di Borsa: *Per Index Basis.*
- (f) Giorno di Negoziazione *Per Index Basis.*

Programmato:

- (g) Ponderazione: Non Applicabile.
- (h) Prezzo di Liquidazione: In rispetto a ciascun Indiceⁱ, il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato sulla base del livello di chiusura ufficiale di ogni Indice come annunciato dallo Sponsor dell'Indice alla Data di Valutazione della Liquidazione.
- A fini di chiarezza il Prezzo di Liquidazione è quantizzato.
- (i) Giorno di Turbativa: Se una Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica è un Giorno di Turbativa, il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato sulla base delle previsioni di cui alla Condizione 4.
- (j) Numero Massimo di Giorni di Turbativa: Tre (3) Giorni di Negoziazione Programmati.
- (k) Orario di Valutazione: In rispetto a ciascun Indiceⁱ, l'orario in cui il livello di chiusura ufficiale dell'Indice è annunciato dallo Sponsor dell'Indice.
- (l) Evento *Knock-in*: Non Applicabile.
- (m) Evento *Knock-out*: Non Applicabile.
- (n) Evento di Liquidazione Anticipata Automatica: Applicabile.
- Se alla Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica_t indicata nella tabella che segue, il livello di chiusura di ciascun Indiceⁱ è **superiore** o **pari** al Prezzo di Liquidazione Anticipata Automatica_t, il *Certificate* sarà automaticamente liquidato anticipatamente ed il Titolare riceverà alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica_t il pagamento dell'Importo di Liquidazione Anticipata Automatica_t, come indicato nella tabella che segue:

t	Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica _t	Prezzo di Liquidazione Anticipata Automatica _t	Importo di Liquidazione Anticipata Automatica _t	Data di Liquidazione Anticipata Automatica _t
1	28 marzo 2011	100% * Indice ⁱ _{Iniziale}	N x [100% + 8%]	7 aprile 2011
2	29 marzo 2012	100% * Indice ⁱ _{Iniziale}	N x [100% + 8%]	10 aprile 2012

(i) Importo della Liquidazione Anticipata Automatica: Si veda la tabella che precede

(ii) Data(e) di Liquidazione: Si veda la tabella che precede

Anticipata Automatica:

	(iii) Prezzo di Liquidazione Anticipata Automatica:	Si veda la tabella che precede
	(iv) Tasso Anticipato Automatico:	Non applicabile.
	(v) Data(e) di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica:	Si veda la tabella che precede
	(o) Periodo di Correzione dell'Indice:	Come da Condizioni.
	(p) Liquidazione Ritardata al Verificarsi di Eventi di Rettifica:	Non applicabile.
	(w) Altre condizioni o condizioni speciali:	Non applicabile.
25.	<i>Certificates</i> legati ad Azioni:	Non applicabile
26.	<i>GDR/ADR Certificates</i> :	Non applicabile.
27.	<i>Debt Certificates</i> :	Non applicabile.
28.	<i>Commodity Certificates</i> :	Non applicabile.
29.	<i>Inflation Index Certificates</i> :	Non applicabile.
30.	<i>Currency Certificates</i> :	Non applicabile.
31.	<i>Fund Certificates</i> :	Non applicabile.
32.	<i>Market Access Certificates</i> :	Non applicabile.
33.	<i>Credit Certificates</i> :	Non applicabile.
34.	<i>Futures Certificates</i> :	Non applicabile.
35.	<i>Reference Rate Certificates</i> :	Non applicabile.
36.	<i>Custom Index Certificates</i> :	Non applicabile.
37.	Eventi di Turbativa Aggiuntivi:	(a) Ai <i>Certificates</i> si applicano i seguenti Eventi di Turbativa Aggiuntivi: Modifiche Normative; (b) Condizione 16(B) (Ulteriori Definizioni): Non Applicabile

(c) Liquidazione Ritardata al Verificarsi di Evento di Turbativa
Aggiuntivo: Non applicabile.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI

- | | | |
|-----|---|--|
| 38. | Interessi: | I <i>Certificates</i> non pagano interessi.

I <i>Certificates</i> pagano un Importo Premio come indicato nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni Definitive. |
| 39 | Previsioni relative al Tasso Fisso: | Non Applicabile. |
| 40 | Previsioni relative al Tasso Variabile: | Non applicabile. |
| 41 | <i>Certificates</i> con Interessi legati a Indici: | Non applicabile. |
| 42 | <i>Certificates</i> con Interessi legati ad Azioni: | Non applicabile. |
| 43 | <i>Certificates</i> con Interessi legati a GDR/ADR: | Non applicabile. |
| 44 | <i>Certificates</i> con Interessi legati a Titoli di Debito: | Non applicabile. |
| 45 | <i>Certificates</i> con Interessi legati a <i>Commodity</i> : | Non applicabile. |
| 46 | <i>Certificates</i> legati ad un Indice Inflazione: | Non applicabile. |
| 47 | <i>Certificates</i> con Interessi legati a Valuta: | Non applicabile. |
| 48. | <i>Certificates</i> con Interessi legati a Fondi: | Non applicabile. |
| 49. | <i>Certificates</i> con Interessi legati a <i>Futures</i> : | Non applicabile. |
| 50. | <i>Certificates</i> con Interessi legati ad un Indice <i>Custom</i> | Non applicabile. |

OPZIONE CALL DELL'EMITTENTE SUI *CERTIFICATES*

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 51. | Opzione <i>Call</i> dell'Emittente: | Non applicabile. |
|-----|-------------------------------------|------------------|

OPZIONE PUT DEL TITOLARE SUI *CERTIFICATES*

52 Opzione *Put* del Portatore: Non applicabile.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE:

53 Importo di Liquidazione in Contanti: A condizione che non si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica (come definito al § 24(n)), ciascun *Certificate* sarà esercitato automaticamente alla Data di Esercizio ed il Titolare riceverà il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti ai sensi delle seguenti previsioni:

1) Se alla Data di Valutazione della Liquidazione ciascun **Indiceⁱ_{Finale}** è pari, o maggiore del 100% di **Indiceⁱ_{Iniziale}**

$$N \times [100\% + 8\%]$$

2) Se alla Data di Valutazione della Liquidazione almeno un **Indiceⁱ_{Finale}** è inferiore al 100% del rispettivo **Indiceⁱ_{Iniziale}** e ciascun **Indiceⁱ_{Finale}** è pari o superiore al **Livello di Knock-in**:

$$N \times [100\% + 4\%]$$

3) Altrimenti, se alla Data di Valutazione della Liquidazione almeno un **Indiceⁱ_{Finale}** è inferiore al **Livello di Knock-in**:

$$N \times \text{Min}_{i=1 \text{ a } 2} \frac{\text{Indiceⁱ_{Finalei_{Iniziale}}$$

dove:

N è l'Ammontare Nozionale di ciascun *Certificate* specificato come tale al § 17;

Indiceⁱ_{Iniziale} è il livello di chiusura ufficiale dell'**Indiceⁱ** alla Data di *Strike*:

Indiceⁱ_{Finale} è il livello di chiusura ufficiale dell'**Indiceⁱ** alla Data di Valutazione della Liquidazione

Livello di Knock-in è il 57% x **Indiceⁱ_{Iniziale}**

Ai sensi del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ciascun Titolare di *Certificates* ha la facoltà di notificare all'Emittente la propria rinuncia al diritto al pagamento di tale Importo di Liquidazione in Contanti, tramite consegna all'Agente non più tardi dell'Ora di *Cut-off* della Notifica di Rinuncia (indicata al § 54) di una notifica (la "**Notifica di**

Rinuncia", sostanzialmente nella forma di cui alla Parte B delle presenti Condizioni Definitive).

È possibile ottenere copia della Notifica di Rinuncia durante il normale orario lavorativo dall'ufficio specificato dell'Agente per i *Certificates*.

Qualora non sia ricevuta alcuna Notifica di Rinuncia entro l'Ora di *Cut-off* della Notifica di Rinuncia (indicata al § 54), l'Importo di Liquidazione in Contanti sarà pagato automaticamente dall'Emittente alla Data di Liquidazione.

Nessuna Notifica di Rinuncia può essere revocata dopo che la stessa sia stata ricevuta dall'Agente. Dopo la consegna di una Notifica di Rinuncia, il relativo Titolare non potrà trasferire i *Certificates* oggetto della stessa.

54	Data di <i>Cut-off</i> della Notifica di Rinuncia:	Le ore 17.00 (Ora di Milano) del Giorno di Negoziazione Programmato successivo alla Data di Valutazione della Liquidazione.
55	Data di <i>Strike</i> :	31 marzo 2010 posto che, ove la Data di <i>Strike</i> sia un Giorno di Turbativa, la definizione di "Data di Valutazione" di cui alla Condizione 4 si applicherà come se i riferimenti a "Data di Valutazione" siano fatti a "Data di <i>Strike</i> ".
56	Data di Valutazione della Liquidazione:	La Data di Esercizio.
57	<i>Averaging</i> :	L' <i>Averaging</i> non si applica ai <i>Certificates</i> .
58	Date di Osservazione:	Non applicabile.
59	Periodo di Osservazione:	Non applicabile.
60	Giorno Lavorativo di Liquidazione:	Non applicabile.
61	Data <i>Cut-off</i> :	Non applicabile.

DISTRIBUZIONE ED IDONEITA' ALLA VENDITA NEGLI STATI UNITI

62.	Restrizioni alla Vendita:	Come descritte nel Prospetto di Base.
	(a) Idoneità alla vendita dei <i>Certificates</i> negli Stati Uniti ad <i>AIs</i> :	I <i>Certificates</i> non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti ad <i>AIs</i> .
	(b) Idoneità alla vendita dei	Ai sensi della <i>Rule 144a</i> , i <i>Certificates</i> non sono idonei alla

Certificates negli Stati Uniti a *Qualified Institutional Buyers (QIBs)* come definiti nella *Rule 144a*: vendita negli Stati Uniti a *QIBs*.

63. Conseguenze fiscali aggiuntive ai sensi della legge federale statunitense: Non applicabile.
64. *Broker/dealer* registrato: Non applicabile.
65. Offerta non esente: Un'offerta dei *Certificates* sarà effettuata attraverso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "**Collocatore**" e, congiuntamente ad ogni altro soggetto cui sarà conferito l'incarico di collocatore con riferimento ai *Certificates* durante il Periodo di Offerta, i "**Collocatori**") al di fuori delle ipotesi di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti nella Repubblica Italiana (la **Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**), dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2010, negli orari in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività nella Repubblica Italiana (il **Periodo di Offerta**).

Per ulteriori informazioni si veda il Paragrafo 8 della Parte B.

Scopi delle Condizioni Definitive

Le presenti Condizioni Definitive ricomprendono le condizioni definitive necessarie per l'emissione e l'offerta pubblica nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica e per l'ammissione alla negoziazione sul "Securitized Derivatives Market" (il "**SeDeX**") della Borsa italiana dei *Certificates* qui descritti ai sensi del Programma di Warrant e Certificate di BNP Paribas, BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Responsabilità

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato ogni ragionevole cura per assicurare che questo sia il caso), le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Le informazioni incluse nella Parte B (le **Altre Informazioni**) sono un estratto o un riassunto di informazioni di pubblico dominio sugli Indici. L'Emittente conferma che dette informazioni sono state riprodotte accuratamente e che, per quanto a sua conoscenza e per quanto è in grado di accertare in base alle informazioni pubblicate dallo Sponsor degli Indici, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere impreciso o fuorviante quanto riprodotto.

Sottoscritto per conto di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

In qualità di Emittente:

Da: _____

debitamente autorizzato.

PARTE B – ULTERIORI INFORMAZIONI

1. **Quotazione ed Ammissione alla negoziazione:**

Sarà presentata domanda di quotazione dei *Certificates* presso la Borsa Valori italiana, nonché di ammissione alla negoziazione dei *Certificates* oggetto della presente offerta presso il Mercato telematico dei *Securitized Derivatives* (il “**SeDeX**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. **Rating**

Rating:

I *Certificates* che saranno emessi non hanno ricevuto un *rating*.

Il *rating* assegnato al Garante è Aa2 da parte di Moody's e AA da parte di Standard and Poor's.

Come definito da Moody's un giudizio "Aa" implica che le obbligazioni dell'Emittente e del Garante ai sensi del Programma sono di alta qualità e sono soggette ad un rischio di credito molto basso. Moody's utilizza i numeri 1, 2 e 3 per specificare ogni generica classe di rating da Aa a Caa. Il numero 2 indica che l'obbligazione si colloca su un livello medio della sua categoria. Come definito da Standard & Poor's, un giudizio "AA" implica che la capacità dell'Emittente e del Garante di onorare i propri impegni finanziari ai sensi dei *Certificates* è molto forte.

3. **Fattori di rischio**

Come descritti nel Prospetto di Base.

4. **Interessi di Persone Fisiche e Giuridiche Coinvolte nell'Offerta**

Gli investitori devono considerare che il Collocatore cui è stato conferito l'incarico di collocare i *Certificates* ai sensi delle presenti Condizioni Definitive, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartiene al medesimo Gruppo dell'Emittente, il Gruppo BNP Paribas. In tal senso, gli investitori devono altresì considerare che il Collocatore riceverà dall'Emittente una commissione di collocamento implicita nel Prezzo di Emissione dei *Certificates* pari ad un ammontare massimo annuo dell'1,14% dell'Ammontare Nozionale di ogni Certificate. Tutte le commissioni di collocamento saranno pagate all'inizio.

Salvo quanto sopra indicato e quanto descritto nel paragrafo "*Fattori di Rischio*" del Prospetto di Base, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei *Certificates* ha un interesse rilevante nella medesima.

5. **Ragioni dell'Offerta, Proventi Netti Stimati e Spese Complessive**

(a) Ragioni dell'Offerta: I proventi netti derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari diverranno parte dei fondi generali dell'Emittente. Tali proventi potranno essere usati per mantenere posizioni su opzioni o contratti *futures*, ovvero altri strumenti di copertura.

(b) Proventi Netti Stimati: Fino ad Euro 30.000.000.

A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'offerente riceverà alla Data di Emissione. Non riflettono le commissioni pagabili al Collocatore.

6. **Andamento del Sottostante/Formula/Altre Variabili, Spiegazioni circa gli Effetti sul Valore dell' Investimento e Rischi Associati e altre Informazioni relative al Sottostante**

Il *Certificate* "Athena Double Chance Worst of" è un *Certificate* denominato in Euro con scadenza a 3 anni che paga agli investitori un Importo Premio pari a 4 Euro per *Certificate* pagabile alle Date di Pagamento del Premio ove si verificasse la Condizione di Pagamento dell'Importo Premio, come descritto nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni Definitive, salvo che il *Certificate* sia liquidato anticipatamente ai sensi delle previsioni di cui al paragrafo 24 (n). Il *Certificate* offre agli investitori l'opportunità di ricevere un Importo di Liquidazione in Contanti calcolato ai sensi delle previsioni di cui al paragrafo 53.

Gli investitori potranno beneficiare della protezione del capitale se alla Data di Valutazione della Liquidazione ciascun **Indiceⁱ_{Finale}** è pari o superiore al Livello di *Knock-in*.

I *Certificate* "Athena Double Chance Worst of" sono Quanto *Certificate*, perciò non sono influenzati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Pertanto, gli investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero subire una perdita totale o parziale del prezzo di acquisto dei loro *Certificates*.

Durante il periodo di mercato secondario, il prezzo dei *Certificates* dipenderà dalle condizioni di mercato e potrebbe essere soggetto a fluttuazioni significative. Se i *Certificates* sono venduti, prima della Data di Liquidazione, c'è un'alta probabilità che l'investitore subisca una perdita del proprio investimento.

Informazioni dettagliate e *performance* storiche sugli Indici rilevanti sono disponibili sui siti: www.stoxx.com, www.standardandpoors.com e su Reuters e Bloomberg.

7. **Informazioni Operative**

Sistema di accentramento rilevante: Monte Titoli.

8. **Regolamento dell'Offerta Pubblica**

Prezzo di Offerta:	Il Prezzo di Emissione (di cui un ammontare massimo annuo pari al 1,14% è rappresentato da commissioni pagabili al Collocatore).
Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:	<p>L'Offerta dei <i>Certificates</i> è condizionata alla loro emissione.</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di revocare l'offerta o cancellare l'emissione dei <i>Certificates</i> per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, anteriormente o alla Data di Emissione. Resta inteso che, qualora un potenziale investitore abbia presentato una richiesta di sottoscrizione e l'Emittente eserciti il proprio diritto di revocare l'offerta, tale potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o acquistare in altro modo i <i>Certificates</i>.</p>
Descrizione della procedura di adesione:	<p>Dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2010, incluso, o la precedente data stabilita dall'Emittente e comunicata all'incirca in tale data precedente, mediante pubblicazione sul sito internet http://www.prodottidiborsa.com (la Data di Conclusione dell'Offerta).</p> <p>Le adesioni all'offerta possono essere presentate in Italia attraverso il Collocatore. L'attività di collocamento sarà svolta nel rispetto delle usuali procedure del Collocatore.</p> <p>Ai potenziali investitori non sarà richiesto di entrare in alcun rapporto contrattuale diretto con l'Emittente con riferimento alla sottoscrizione dei <i>Certificates</i>.</p>

<p>Dettagli dell'importo di adesione minimo e/o massimo:</p>	<p>Importo minimo di adesione per singolo investitore: Euro 100.</p> <p>Importo massimo di adesione per singolo investitore: EUR 300.000*Ammontare Nozionale.</p> <p>L'ammontare massimo di adesione per i <i>Certificates</i> sarà soggetto solo alla disponibilità al momento dell'adesione.</p> <p>Non sono previsti criteri di allocazione predeterminati. Il Collocatore adotterà criteri di allocazione che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i <i>Certificates</i> richiesti attraverso il Collocatore durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino al raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta.</p> <p>Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'Offerta destinato ai potenziali investitori, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.</p>
<p>Descrizione della possibilità di ridurre le adesioni e delle modalità di rimborso degli importi eccedenti versati dagli aderenti:</p>	<p>Non applicabile.</p>
<p>Dettagli della modalità e scadenze per il pagamento a saldo e la consegna dei <i>Certificates</i>:</p>	<p>I <i>Certificates</i> saranno emessi alla Data di Emissione verso pagamento all'Emittente da parte del Collocatore dell'ammontare lordo di sottoscrizione.</p> <p>I <i>Certificates</i> sono regolati tramite le <i>clearing systems</i> e verranno consegnati attraverso il Collocatore alla, o attorno alla, Data di Emissione.</p>
<p>Modalità e data di pubblicazione dei risultati dell'offerta:</p>	<p>Pubblicazione attraverso l'accesso al seguente sito web http://www.prodottidiborsa.com, in ciascun caso alla, o attorno alla, Data di Emissione.</p>
<p>Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di adesione e trattamento dei diritti di adesione non esercitati:</p>	<p>Non applicabile</p>

Categorie dei potenziali investitori destinatari dell'offerta dei *Certificates*:

Offerte possono essere effettuate in Italia tramite il Collocatore a qualsiasi soggetto. Agli investitori qualificati potranno essere assegnati solo quei *Certificates* che residuino dopo aver assegnato tutti i *Certificates* richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo d'Offerta. Negli altri stati dell'Area Economica Europea, eventuali offerte possono essere effettuate tramite il Collocatore esclusivamente ai sensi di una esenzione all'obbligo di pubblicare un prospetto, previsto dalla Direttiva Prospetti come attuata in tali paesi.

Ogni investitore che non si trovi in Italia dovrà contattare il proprio consulente finanziario per ottenere ulteriori informazioni, e potrà acquistare i *Certificates* dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.

Processo di comunicazione agli aderenti dell'importo assegnato e indicazione della possibilità di avviare le contrattazioni prima di tale comunicazione:

Il numero di *Certificates* assegnati saranno comunicati agli aderenti direttamente dal Collocatore successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.

Nessuna negoziazione sui *Certificates* potrà avere luogo prima della Data di Emissione.

Ammontare di qualsiasi tassa o spesa addebitata al sottoscrittore o acquirente:

L'Emittente non è al corrente di alcuna spesa o tassa addebitata al sottoscrittore.

Per quanto riguarda il Prezzo di Offerta, che include le commissioni pagabili al Collocatore, si veda il paragrafo "Prezzo di Offerta" che precede.

Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si veda l'Allegato 2 al presente documento.

9. Collocamento e Sottoscrizione

Nome(i) ed indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta si svolge: Non applicabile.

Nome ed indirizzo del/i coordinatore/i dell'offerta globale e delle singole parti dell'offerta: Non applicabile.

Nome ed indirizzo degli agenti per il pagamento e degli agenti per il deposito in ciascun Paese (in aggiunta al *Principal Paying Agent*) BNP Paribas Securities Services, Filiale di Milano
Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia.

Soggetti che acconsentono a sottoscrivere l'emissione in base a preventiva sottoscrizione, e soggetti che acconsentono a collocare l'emissione senza preventiva sottoscrizione o su base "*best effort*". Il collocamento sarà effettuato da
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Via V. Veneto 119
00187 Roma
Italia
(il **Collocatore**)

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri collocatori durante il periodo di offerta, nomina che sarà comunicata agli investitori tramite avviso pubblicato sul sito <http://www.prodottidiborsa.com> (congiuntamente al Collocatore, i **Collocatori**).

Nessun obbligo di sottoscrizione è assunto dal Collocatore.

Quando l'accordo di sottoscrizione è stato o sarà stato raggiunto: Non applicabile.

10. Rendimento

Non applicabile.

11. Tasso di interesse storico

Non applicabile.

12. Notifica di Rinuncia

NOTIFICA DI RINUNCIA

(da compilarsi a cura del Portatore del *Certificate*)

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Fino a 300.000 *Certificates* "Athena Double Chance Worst of" Quanto (Euro) legati a 2 Indici (l'Indice S&P500® e l'Indice Dow Jones Eurostoxx50®) con liquidazione il 8 aprile 2013

Codice ISIN: NL0009329838

(i *Certificates*)

A: **BNP Paribas Securities Services, Filiale di Milano**
Via Ansperto, 5-20123, Milano, Italia
Fax n.: (39) 02 72474 444

Il sottoscritto Portatore dei *Certificates*

comunica con la presente di rinunciare all'esercizio automatico, alla Data di Esercizio, dei diritti conferiti dai *Certificates* secondo il Regolamento dei *Certificates*, come modificato e/o integrato dalle Condizioni Definitive applicabili (i "**Termini dei *Certificates***").

Numero di Serie dei *Certificates*:

Numero dei *Certificates* oggetto della presente notifica:

Il sottoscritto riconosce che, qualora la presente Notifica di Rinuncia non sia compilata e consegnata come previsto nei Termini dei *Certificates* o sia ritenuta incompleta o non avente una forma appropriata (secondo la determinazione dell'Agente Italiano per i *Certificates*), sarà ritenuta nulla.

Qualora la presente Notifica di Rinuncia sia successivamente corretta a soddisfacimento dell'Agente Italiano per i *Certificates*, la stessa sarà considerata come una nuova Notifica di Rinuncia presentata al momento della consegna di tale correzione all'Agente Italiano per i *Certificates*.

Le espressioni definite nei Termini dei *Certificates* avranno lo stesso significato alle stesse attribuito nella presente Notifica di Rinuncia.

Luogo e data:

Firma del Portatore

Firma dell'investitore nei *Certificates*

Disclaimers degli Indici

1. S&P 500® Index

I *Certificates* non sono sponsorizzati, avallati, venduti o promossi da S&P, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”). S&P non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai titolari dei *Certificates* o a qualunque persona del pubblico in merito all’opportunità dell’investimento in strumenti finanziari in generale o nei *Certificates* in particolare, oppure alla capacità degli Indici S&P di riprodurre l’andamento generale del mercato azionario. L’unica relazione di S&P con il Licenziatario è la concessione della licenza di certi marchi di servizi e denominazioni commerciali di S&P e degli Indici S&P che sono determinati, composti e calcolati da S&P indipendentemente dal Licenziatario o dai *Certificates*. S&P non è obbligato a tenere in conto le esigenze del Licenziatario o quelle del titolare dei *Certificates* al momento di determinare, comporre o calcolare gli Indici S&P. S&P non è responsabile della, e non ha preso parte alla determinazione dei tempi, prezzo o quantità di *Certificates* da emettere oppure alla determinazione o al calcolo dell’equazione mediante cui i *Certificates* devono essere monetizzati. S&P non si assume alcun obbligo o responsabilità per quanto riguarda l’amministrazione, la commercializzazione o la compravendita dei *Certificates*.

S&P NON GARANTISCE L’ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DEGLI INDICI S&P O DI QUALUNQUE DATO IVI INCLUSO, NE’ S&P AVRA’ ALCUNA RESPONSABILITA’ PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEI MEDESIMI. S&P NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN ORDINE AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL LICENZIATARIO, DAI TITOLARI DEI *CERTIFICATES* O DA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA DALL’USO CHE FARANNO DEGLI INDICI S&P O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. S&P NON RILASCIA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE E RESPINGE ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA’ O IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO DEGLI INDICI O DI QUALUNQUE ALTRO DATO IVI INCLUSO. SENZA LIMITARE ALCUNCHE’ DI QUANTO PRECEDE, S&P NON SARA’ IN ALCUN CASO RESPONSABILE PER DANNI DA PROVARE, PUNITIVI, INDIRETTI O EMERGENTI (COMPRESO IL MANCATO PROFITTO), ANCHE NEL CASO FOSSE STATO AVVISATO DELL’EVENTUALITA’ CHE TALI DANNI SI VERIFICASSERO.

2. Dow Jones Eurostoxx50® Index

Nessuno tra l’Emittente, l’Agente di Calcolo o l’Agente Principale per i *Certificates* si assume responsabilità per il calcolo, il mantenimento o la pubblicazione dell’Indice o di qualsiasi indice successivo.

STOXX e Dow Jones sono responsabili verso BNP PARIBAS unicamente per la licenza d’uso del Dow Jones Euro Stoxx 50 ® e dei marchi correlati per il loro uso nei *Certificates*.

STOXX e Dow Jones non:

- Sponsorizzano, approvano, vendono o promuovono i *Certificates*.
- Raccomandano ad alcun soggetto di investire nei *Certificates* o in qualsiasi altro *Certificate*.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per, ovvero di assumere decisioni in ordine alla scelta del momento opportuno, dell’ammontare o della determinazione del prezzo dei *Certificates*.

- Hanno alcuna responsabilità od obbligo di amministrazione, gestione o commercializzazione dei *Certificates*.
- Tengono conto delle esigenze dei *Certificates* o dei titolari dei *Certificates* nella determinazione, composizione o calcolo del **Dow Jones Euro Stoxx 50®**, né sono obbligati a fare ciò.

STOXX e Dow Jones non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i *Certificates*. In particolare:

- STOXX e Dow Jones non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita e respingono tutte le garanzie che riguardano:
 - i risultati che dovranno essere ottenuti dai *Certificates*, dai titolari dei *Certificates* e da qualunque soggetto terzo in relazione all'utilizzo del Dow Jones Euro Stoxx 50® e dei dati ivi inclusi;
 - l'esattezza o completezza del Dow Jones Euro Stoxx 50 ® Index e dei relativi dati;
 - la commerciabilità e l'idoneità per un particolare scopo o impiego del Dow Jones Euro Stoxx 50 ® e dei relativi dati;
- STOXX e Dow Jones non sono assolutamente responsabili di errori, omissioni o interruzioni del Dow Jones Euro Stoxx 50 ® né dei relativi dati;
- In nessun caso STOXX e Dow Jones saranno responsabili per mancato guadagno o per danni o perdite indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche se STOXX e Dow Jones fossero a conoscenza di tale eventualità.

Il contratto di licenza tra BNP PARIBAS e STOXX opera esclusivamente a beneficio degli stessi e non a beneficio dei titolari dei *Certificates* o altri terzi.

ALLEGATO 1

1. DEFINIZIONI

Ai fini dei *Certificates*:

"*Importo Premio*" significa Euro 4 per *Certificate*.

"*Data di Valutazione dell'Importo Premio*" significa il 28 marzo 2011 ed il 29 marzo 2012

"*Data di Pagamento dell'Importo Premio*" significa il 7 aprile 2011 ed il 10 aprile 2012; posto che se la Data di Pagamento dell'Importo Premio cade in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale Data di Pagamento dell'Importo Premio dovrà essere posticipata al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo.

"*Condizione di Pagamento dell'Importo Premio*" significa che se ad una Data di Valutazione dell'Importo Premio, il livello di chiusura di ogni **Indice_i** è superiore o pari al 57% del suo rispettivo **Indice_{iniziale}**, e se il Livello di Chiusura di almeno un **Indice_i** è strettamente inferiore del 100% del proprio **Indice_{iniziale}** sarà pagato un Importo Premio alla corrispondente Data di Pagamento dell'Importo Premio, posto che in ogni caso non sia intervenuto un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica (come indicato nella Parte –A al § 24 (n) che precede). A scampo di ogni dubbio, se si verifica un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica, il *Certificate* viene liquidato anticipatamente e l'Importo Premio non viene pagato.

"*Data di Record dell'Importo Premio*" significa il 4 aprile 2011 e 4 aprile 2012; posto che se la Data di Record dell'Importo Premio cade in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale Data di Record dell'Importo Premio dovrà essere posticipata al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo.

2. IMPORTO PREMIO

(A) *Importo Premio*

Ciascun *Certificate* paga l'Importo Premio alla Data di Pagamento dell'Importo Premio, a condizione comunque che non si sia verificato un Evento di Liquidazione Automatica Anticipata (come specificato nella PARTE-A § 24 (n) che precede) il 28 marzo 2011 e il 29 marzo 2012. L'Importo Premio pagabile ai sensi dei *Certificates* rappresenta un importo pagabile dall'Emittente in compensazione del fatto, ed in riconoscimento dell'assunzione del rischio, che in talune circostanze, l'Importo di Liquidazione in Contanti pagabile alla scadenza dei *Certificates* possa essere inferiore al Prezzo di Emissione ed anche pari a zero.

(B) Gli Importi Premio saranno pagati in conformità alle previsioni della Condizione 7 (*Pagamenti*) al soggetto che risulterà essere il Portatore dei *Certificates* secondo le risultanze dei registri di Monte Titoli alla Data di Record dell'Importo Premio.

- (C) Riferimenti a "interesse" o "Interesse" o "Ammontare di Interesse" nella Condizione 7(A) e nella Condizione 7(F), devono essere cancellati e sostituiti da "Importo Premio".

ALLEGATO 2

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificates. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificates. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificates.

Tassazione dei Certificates

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Certificates siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dal possesso e dalla negoziazione dei Certificates sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

(1) In base al cosiddetto "regime della dichiarazione" - che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, in capo alle persone fisiche residenti in Italia che non detengono i Certificates nell'ambito dell'attività di impresa - l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificates effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Certificates non nell'ambito di un'attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Certificates, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo Nr. 461 del 21 Novembre 1997, come successivamente modificato (di seguito: il "Decreto Nr. 461"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i

Certificates siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'investitore abbia validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione o liquidazione dei Certificates (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

(3) Le plusvalenze realizzate o maturate in capo a persone fisiche residenti in Italia che detengano i Certificates non nell'ambito dell'attività d'impresa e che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificates, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" (articolo 7 del Decreto Nr. 461), sono incluse nel calcolo del cosiddetto risultato maturato della gestione annuale. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificates siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificates stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES (e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, la base imponibile IRAP).

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificates stessi non siano detenuti in Italia.

Titoli atipici

In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i Certificates potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649. In tal caso i pagamenti di importi di liquidazione, premi e gli altri proventi relativi ai Certificates potranno essere assoggettati a ritenuta in Italia, con l'aliquota del 27%.

La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Certificates che non sia residente in Italia ed al possessore dei Certificates residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge Nr. 262 del 3 ottobre 2006, (di seguito citato come il Decreto Nr. 262), convertito nella Legge Nr. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse

azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Pagamenti effettuati da Garante non residente

In relazione ai pagamenti effettuati a favore di sottoscrittori residenti in Italia da parte di Garante non residente in Italia, conformemente ad un'interpretazione delle rilevanti disposizioni italiane, tali pagamenti potrebbero essere considerati quali pagamenti effettuati dall'Emittente e conseguentemente assoggettati al regime fiscale illustrato in precedenza.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**), ciascuno Stato Membro, incluso il Belgio dal 1 gennaio 2010, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito al Consiglio dell'Unione Europea una relazione riguardante l'operatività della Direttiva, che includeva la raccomandazione, da parte della Commissione, della necessità di effettuare modifiche alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione modificata di questa proposta il 24 aprile 2009. Qualora si adottassero in relazione alla Direttiva le modifiche proposte, esse potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi

corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.